

Guida rapida alle notifiche via PEC per gli avvocati

(a cura dell'Avv. Marco Vitalizi)

**Le novità introdotte dalla Riforma Cartabia
per le notifiche via PEC si applicano ai
procedimenti promossi in data successiva
al 28 febbraio 2023**

Normativa di riferimento

Legge 21 gennaio 1994 n. 53

art. 1

Detta i requisiti soggettivi necessari per poter effettuare le notifiche in proprio da parte dell'avvocato:

- procura ex art. 83 c.p.c.

N.B. autorizzazione del COA ex art. 7 (non più necessaria per le notifiche via PEC dopo il D.L. 90/2014)

Normativa di riferimento

Legge 21 gennaio 1994 n. 53

art. 3 bis

requisiti oggettivi di validità della notifica via PEC

✓ indirizzo PEC del destinatario e del notificante devono risultare da pubblici elenchi

N.B. a seconda dei casi ad iscrizione obbligatoria (*art. 3-bis, comma 1-bis, CAD*) o facoltativa (*art. 6 CAD*)

- RegInde
- INI-PEC
- Registro delle Imprese
- Registro della PP.AA.
- IPA (*vedi nuovo comma 1-bis*)
- **INAD** (*attivo dal 6 luglio 2023*)

Si può notificare via PEC ad un professionista o ad un imprenditore individuale un atto che non abbia attinenza con la sua attività professionale o imprenditoriale (es. ricorso per separazione)?

Normativa di riferimento

Legge 21 gennaio 1994 n. 53
art. 3 bis

(segue)

requisiti oggettivi di validità della notifica via PEC

- ✓ modalità della attestazione della conformità dell'atto da notificare in relazione alla tipologia del documento che lo contiene, attestazione che **va fatta sempre nella relata di notifica** secondo le specifiche tecniche ministeriali (rinvio all'art. 196-undecies disp. att. c.p.c, ex art. 16-undeciesDL 179/2012)

Tutti i requisiti oggettivi della notifica via PEC, pur nella variabilità dei loro contenuti, devono indefettibilmente essere presenti ad eccezione della attestazione di conformità di cui al comma 2 dell'art. 3 bis, che, in due casi su quattro, può essere omessa.

Vediamo quando...

A) Documento informatico (art. 20 CAD)

E' il PDF nativo, cioè quel documento che, formato con un programma di videoscrittura, viene trasformato in PDF e firmato digitalmente.

Essendo un documento originale non necessita, in caso di deposito telematico o notifica via PEC, di alcuna attestazione di conformità, né di essere rifirmato digitalmente.

N.B. Il file reca l'estensione .pdf, se sottoscritto in formato PADES, ovvero l'estensione .pdf.p7m, se sottoscritto in formato CADES.

B) Copia informatica di documento analogico ottenuto da scansione (art. 22, II comma, CAD)

E' il file che si ottiene dalla scansione e successivo salvataggio in PDF di un documento cartaceo.

E' privo di valore legale e probatorio, salvo che la sua conformità all'originale non sia attestata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato ovvero se la stessa non sia stata espressamente disconosciuta.

(N.B. analogamente alla fotocopia di un documento cartaceo).

Il file non deve essere firmato digitalmente, ma occorre che venga attestata la sua conformità nella relata di notifica via PEC.

C) Duplicato informatico (art. 23 bis, I comma, CAD)

E' il clone di un documento informatico originale, che in quanto tale (essendo formato dal medesimo numero sequenziale di bit) ha il medesimo valore legale dell'originale da cui è tratto.

Come per l'originale, anche in questo caso il file non deve essere rifirmato digitalmente, né occorre che venga attestata la sua conformità nella relata di notifica via PEC.

D) Copia informatica di documento informatico (art. 23 bis, II comma, CAD)

E' un documento avente identico contenuto dell'originale da cui è tratto, ma diverso da esso (non essendo formato dal medesimo numero sequenziale di bit) ed è privo di valore legale e probatorio, salvo che la sua conformità sia attestata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato ovvero se la stessa non sia stata espressamente disconosciuta.

(N.B. analogamente alla fotocopia di un documento cartaceo).

Anche in questo caso il file non deve essere firmato digitalmente, ma occorre che venga attestata la sua conformità nella relata di notifica via PEC.

Riepilogando

- a) mai vi è la necessità di firmare (o di rifirmare nel caso dell'originale e del duplicato informatico) le copie degli atti che devono essere notificati, con la sola eccezione della copia informatica della procura rilasciata su documento informatico ovvero analogico, che, ai fini dell'autentica ex art. 83 c.p.c., deve essere digitalmente sottoscritta;
- b) mentre non occorre alcuna attestazione di conformità per la notifica dell'originale e del duplicato informatico e neppure per la procura nel caso anzidetto, l'attestazione è indispensabile per la notifica della copia conforme dell'atto all'originale cartaceo ovvero informatico.

Le specifiche tecniche di cui al D.M. 28 dicembre 2015 in vigore dal 9 gennaio 2016

Specifiche tecniche da rispettare per l'individuazione della copia informatica, in caso di attestazione di conformità su documento informatico separato:

- a) sintetica descrizione del documento di cui viene attestata la conformità
(es. decreto ingiuntivo del Tribunale di Livorno n. XX del XXXX)
- b) il nome del file
- c) la sottoscrizione digitale del documento recante l'attestazione
(che deve essere necessariamente PDF nativo).
n.b. con riferimento alla relata PEC la disposizione è pleonastica

Normativa di riferimento

Legge 21 gennaio 1994 n. 53
art. 3 bis

(segue)

requisiti oggettivi di validità della notifica via PEC

✓ contenuto della relazione di notifica:

- a) nome e cognome e codice fiscale dell'avvocato notificante
- b) *(lettera soppressa dal D.L. 90/2014 - provvedimento COA)*
- c) nome e cognome o denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito al procura alle liti
- d) nome e cognome o denominazione e ragione sociale del destinatario
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2
- h) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, indicazione degli elementi identificativi dello stesso:
 - ufficio giudiziario
 - sezione e numero di ruolo.

Indirizzi URL per le relate di notifica

<http://apps.dirittopratico.it/notifica.html>

Normativa di riferimento

Legge 21 gennaio 1994 n. 53
art. 3 bis

(segue)

requisiti oggettivi di validità della notifica via PEC

Sottoscrizione digitale della relata

Normativa di riferimento

Legge 21 gennaio 1994 n. 53

art. 3 bis

(segue)

requisiti oggettivi di validità della notifica via PEC

- ✓ struttura del messaggio di posta elettronica certificata

Da: marcovitalizi <marcovitalizi@pec.ordineavvocatilivorno.it>

A: mariorossi@pec.it [Mostra Cc](#)

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Opzioni: **Priorità Alta** **Confidenziale** Tipo di ricevuta: **Completa ricevuta**

RELATA PEC.pdf (3 Kb)

ATTO DA NOTIFICARE.pdf (3 Kb)

Testo HTML Testo Normale

B I U T Colore Font Dimensione

Vedere gli allegati

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer; 2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it; Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale.

Normativa di riferimento

Art. 147 c.p.c.

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata elettronica di recapito qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

momento perfezionativo della notifica

- ✓ per il soggetto notificante: ricevuta di accettazione
 - ✓ per il destinatario: ricevuta di avvenuta consegna
- attenzione:** se generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Potere di certificazione dell'avvocato

Normativa di riferimento

artt. 196-octies, 196-nonies e 196-decies disp. att. c.p.c.

L'avvocato non ha un potere generale di certificazione, ma solo un potere circoscritto a determinati atti espressamente previsti dalla legge e sempre connesso alla qualità di difensore di una parte.

Nel momento in cui esercita il potere di certificazione l'avvocato è considerato pubblico ufficiale.

Potere di certificazione dell'avvocato

Normativa di riferimento

artt. 196-octies disp. att. c.p.c.

(ex 16-bis comma 9-bis DL 179)

(n.b. eliminazioni in rosso ed aggiunte in blu)

Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici (dei procedimenti indicati nel presente articolo) o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato della comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

Potere di certificazione dell'avvocato

Normativa di riferimento

artt. 196-novies disp. att. c.p.c.

(ex 16-bis comma 9-bis DL 179 e, quanto alle esecuzioni, comma 2))

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, **ed** il commissario giudiziale **e il liquidatore giudiziale**, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.

Potere di certificazione dell'avvocato

Normativa di riferimento

artt. 196-decies disp. att. c.p.c.

Disciplina il potere di certificazione degli stessi soggetti *“quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”*.

- ➔ prospettiva futuribile in vista delle notifiche via PEC da parte degli Ufficiali Giudiziari ex *art. 149 bis c.p.c.*
- ➔ scarsa applicazione per la notifica degli atti di parte
- ➔ ambito di operatività limitato agli atti di competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario

Quali atti non possono essere notificati via PEC

Non si possono effettuare via PEC:

- a) notifiche di atti che l'autorità giudiziaria ha prescritto che siano eseguite personalmente, ai sensi dell'art. 1 della L. 53/1994 o che ciò sia comunque richiesto dalla legge (*intimazione di sfratto?*);
- b) notifiche di atti che rientrano nelle competenze esclusive dell'Ufficiale Giudiziario, come ad esempio:
 - notifiche ex art. 140 e 143 c.p.c.;
 - notifiche all'estero;
 - notifica di atti penali;
 - notifica del preavviso di rilascio di immobile;
 - notifiche di atti di precetto cambiari o su assegno ovvero verbali di mediazione (art. 12 Dlgs. 28/2010) e accordi a seguito di negoziazione assistita (art. 5 D.L. 132/2014), che richiedono la trascrizione integrale del titolo e la certificazione di conformità dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, c.p.c.);
 - notifiche di atti di pignoramento (immobiliare, autoveicoli, presso terzi);

Quando la notifica via PEC è obbligatoria

domicilio digitale ex art. 16 sexies DL 179/2012

art. 16 sexies DL 179/2012: “*(salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile), quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.*».

N.B. caso tipico dell’avvocato che, agendo *extra districtum*, non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, per il che il domicilio si intende eletto presso la Cancelleria (art. 82 RD n. 37/1934).

Quando la notifica via PEC è obbligatoria

art. 3-ter L. 53/1994

I comma

obbligo dell'avvocato di eseguire la notifica degli **atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali** esclusivamente via PEC (o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato c.d. SERC), nei confronti di quei soggetti:

- che abbiano l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (imprese, professionisti e PP.AA.). N.B. Relativamente alle PA è stato inserito **l'art. 1 bis**, che recependo analoga disposizione del decreto semplificazioni del 2020, prevede che se l'indirizzo PEC non è stato inserito nel Registro delle PP.AA. la notifica può essere validamente effettuata all'indirizzo eventualmente presente nell'IPA;
- che, pur non avendone l'obbligo, abbiano eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del CAD, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 6-quater del CAD (INAD-Indice Nazionale Domicili digitali).

Quando la notifica via PEC è obbligatoria

art. 3-ter L. 53/1994 Il comma

*notifica non possibile o di esito negativo per **causa imputabile** al destinatario*

- se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nel registro INI-PEC, la notifica viene eseguita mediante inserimento dell'atto nell'area web riservata prevista dall'art. 359 del codice della crisi d'impresa e la notificazione si ha per perfezionata decorsi dieci giorni dall'inserimento;
- se il destinatario è soggetto dotato di domicilio digitale, ma non obbligato ad averlo per legge, la notifica si esegue nei modi ordinari.

N.B. l'inserimento dell'atto nell'area web dedicata è previsto solo per i soggetti (imprese e professionisti) tenuti per legge ad avere il domicilio digitale ed **iscritti nell'INIPEC**, ma non anche per i soggetti volontariamente dotati di domicilio digitale e per la P.A.

❖ Per i soggetti privati volontariamente dotati di domicilio digitale, il legislatore ha inteso privilegiare la effettiva conoscenza da parte del destinatario e dunque ha previsto per loro la notifica nei modi ordinari. Non si spiega però perché siano rimaste escluse le PP.AA., che pure sono tenute ad avere un loro domicilio digitale.

Come si procede dunque alla notifica nei confronti delle PP.AA. quando la notifica via PEC risulta impossibile od abbia avuto **esito negativo per causa imputabile** alla P.A. destinataria, dal momento che la notifica nei modi ordinari è stata prevista come soluzione alternativa solo per i soggetti iscritti nell'INAD? **L'unica risposta possibile è che si procede anche in questo caso nei modi ordinari.**

Quando la notifica via PEC è obbligatoria

art. 3-ter L. 53/1994 Il comma

*notifica non possibile o di esito negativo per **causa imputabile** al destinatario*

Finché non vi sarà l'area web riservata quali sono le condizioni di validità della notifica non andata a buon fine per causa IMPUTABILE al destinatario impresa o professionista iscritto nel registro INI-PEC?

Due indirizzi della Cassazione

- 1) **Cass. 3164/2020:** *“La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi”.*

- 2) **Cass. 40758/2021:** *“In caso di notificazione a mezzo PEC di un atto di impugnazione, qualora la casella del destinatario risulti piena e – come tale – non in grado di ricevere il messaggio di posta elettronica, parte notificante dovrà attivarsi tempestivamente per procedere ad una nuova notifica con le modalità ordinaria di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.”.*
Cass. 2193/2023: *“Se la notificazione telematica non vada a buon fine per una ragione non imputabile al notificante - essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi il notificante stesso deve ritenersi abbia il "più composito onere", anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domicilio (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto” (conforme **Cass. 16125/2023 del 7 giugno 2023**).*

Quando la notifica via PEC è obbligatoria

art. 3-ter L. 53/1994

Il comma

*notifica non possibile o di esito negativo per **causa NON imputabile** al destinatario*

“Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non e' possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie”.

Quando la notifica via PEC è obbligatoria

Il nuovo articolo 137 c.p.c.

“L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”.

A rafforzamento dell’obbligo della notifica via PEC il nuovo art. 137 c.p.c. vieta all’ufficiale giudiziario accettare atti per la notifica nei modi ordinari se non quando l’avvocato richiedente gli attesti l’impossibilità (tecnica o giuridica) di procedere via PEC o che la notifica in tal modo effettuata non ha avuto esito positivo per causa NON imputabile al destinatario.

Tale dichiarazione potrà essere dunque utilizzata per i casi in cui non sia possibile la notifica via PEC di atti che richiedono l’attestazione della conformità all’originale della trascrizione integrale del titolo esecutivo da parte dell’Ufficiale Giudiziario ex art. 480, Il comma, c.p.c.

Notifica di atti giudiziari civili e stragiudiziali via PEC (o via S.E.R.C. - servizio elettronico di recapito certificato)

(obbligatoria dal 28 febbraio 2023 solo per i procedimenti, ivi inclusi quelli dinanzi al GDP, promossi successivamente a tale data, ai sensi dell'art. 3-ter, I comma, L. 53/1994,)

(a cura dell'Avv. Marco Vitalizi)

	destinatari	obbligo di notifica via PEC	facoltà di notifica via PEC	notifica nei modi ordinari	notifica via PEC non possibile o di esito negativo per causa imputabile al destinatario (art. 3-ter, II comma)	notifica via PEC non possibile o di esito negativo per causa NON imputabile al destinatario (art. 3-ter, III comma)
a)	soggetti obbligati a munirsi di domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi:					
	imprese	SI	NO	NO, salvo quanto segue	inserimento dell'atto nell'area web di cui all'art. 359 C.C.I.*	notifica nei modi ordinari (previa attestazione ex art. 137, VII comma, c.p.c.)
	professionisti	SI	NO	NO, salvo quanto segue	inserimento dell'atto nell'area web di cui all'art. 359 C.C.I.*	notifica nei modi ordinari (previa attestazione ex art. 137, VII comma, c.p.c.)
	PPAA.	SI	NO	NO, salvo quanto segue	notifica nei modi ordinari (previa attestazione ex art. 137, VII comma, c.p.c.)	notifica nei modi ordinari (previa attestazione ex art. 137, VII comma, c.p.c.)
b)	soggetti non obbligati, ma che abbiano comunque scelto di munirsi di domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi (INAD)	SI	NO	NO, salvo quanto segue	notifica nei modi ordinari (previa attestazione ex art. 137, VII comma, c.p.c.)	notifica nei modi ordinari (previa attestazione ex art. 137, VII comma, c.p.c.)
c)	soggetti non obbligati e non dotati di domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi (INAD), pur se dotati di PEC	NO	NO	SI	N/A	N/A

*in attesa della realizzazione dell'area web di cui all'art. 359 C.C.I., notifica nei modi ordinari al domicilio fisico (previa attestazione ex art. 137, VII comma, c.p.c.)

La prova della notifica

- deposito telematico mediante busta contenente:
 - nota deposito, come atto principale
 - file *ricevuta accettazione notifica PEC* con estensione .eml o .msg, come allegato
 - file *ricevuta consegna notifica PEC* con estensione .eml o .msg, come allegato
- solo in caso di impossibilità, deposito cartaceo ex art. 9, comma 1-ter L. 53/94

Cass. 08/06/2023, n.16189

In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, **la violazione delle forme digitali previste** dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle 'specifiche tecniche' date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato '.eml' o '.msg' e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file 'datiAtto.xml' -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), **determina la nullità della notificazione**, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato.

La dimostrazione dell'avvenuta notificazione non è idonea ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta *aliunde*, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.